

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Approvato con atto della Giunta comunale n. 59 del 21.07.2020

INDICE

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Competenze

Art. 3 Composizione

Art. 4 Presidenza e convocazione delle sedute

Art. 5 Svolgimento delle sedute

Art. 6 Astensione obbligatoria delle sedute

Art. 7 Assistenza alle sedute – verbalizzazione

Art. 8 Validità della seduta e sistemi di votazione

Art. 9 Processo verbale

Art. 10 Deliberazioni

Art. 11 Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Giunta Comunale.

Art.2 - Competenze

1. Le competenze e le attività della Giunta comunale sono elencate all'interno del Capo III dello Statuto.

Art. 3 - Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e dal numero di assessori determinato dal Sindaco con proprio atto nei limiti previsti dalla legge.

2. E' dovere degli Assessori, regolarmente convocati, intervenire alle sedute della Giunta Comunale, oppure giustificare la propria assenza.

3. La giustificazione dell'assenza è comunicata al Sindaco per la verifica della regolare partecipazione.

4. Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e da esso medesimo e vigila sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

5. Il Sindaco può altresì incaricare singoli Assessori di compiti particolari.

Art. 4 - Presidenza e convocazione delle sedute

1. Il Sindaco stabilisce la data e l'ora della seduta, fissa l'ordine del giorno e convoca la Giunta.

2. Le sedute della Giunta sono presiedute dal Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicesindaco o, ancora, dall'Assessore più anziano di età ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto comunale.

3. La convocazione avviene per opera del Presidente, anche con modalità informali quali e-mail, sms, telefono o altro mezzo idoneo.

4. Il Sindaco con modalità condivise con gli assessori può calendarizzare a giorni fissi lo svolgimento della Giunta Comunale rendendolo noto al Segretario comunale e agli uffici per quanto di competenza.

5. Nei casi d'urgenza il Sindaco può disporre la convocazione della Giunta anche nella stessa giornata con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.

6. Il Sindaco, oltre all'ordine del giorno di cui al precedente comma, può disporre un elenco di argomenti, non costituenti proposte di deliberazione, da trattare durante la seduta.

7. Le sedute della Giunta possono essere interamente di mera discussione e non deliberative. In tal caso non è necessaria la presenza del Segretario.

Art. 5 - Svolgimento delle sedute

1. La Giunta si riunisce di norma presso la Sede municipale. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, può disporre che la Giunta si riunisca fuori dalla Sede municipale.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. I componenti della Giunta, il Segretario comunale nonché i dipendenti e i soggetti estranei all'amministrazione eventualmente ammessi all'adunanza, sono tenuti al segreto d'ufficio.

3. In ogni caso, i dipendenti e gli altri soggetti estranei alla Giunta eventualmente invitati, debbono allontanarsi all'atto della votazione.

4. La Giunta si può riunire in videoconferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano contemporaneamente collegati la maggioranza degli assessori in carica, intendendosi nel computo anche il Sindaco o chi ne fa le veci, nonché il Segretario comunale che, insieme al Sindaco, provvederà alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento della riunione, accertare e proclamare i risultati delle votazioni;

c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti.

5. Le sedute della Giunta sono valide anche quando una parte dei componenti sia collegata in videoconferenza ed altra parte sia presente fisicamente, purché nel rispetto del numero legale. In tal caso si dovrà dare atto, nel verbale, dei componenti collegati e dei componenti presenti fisicamente in seduta.

6. Verificandosi le predette condizioni, la Giunta si considererà tenuta regolarmente, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i singoli componenti.

Art. 6 - Astensione obbligatoria dalla seduta

1. Gli Assessori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Assessore o di parenti o affini fino al quarto grado.

2. Gli Assessori che si trovino nei casi sopra indicati, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'oggetto, dichiarano di versare in una situazione di conflitto di interessi e si allontanano dalla sala avvertendone il Segretario comunale per la registrazione a verbale, e non sono computati al fine della formazione del numero legale.

Art. 7 - Assistenza alle sedute – Verbalizzazione

1. Il Segretario comunale o chi legalmente lo sostituisce, partecipa obbligatoriamente alle riunioni della Giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione. Egli sottoscrive, assieme al Presidente della seduta, i provvedimenti assunti.

2. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Segretario, ove nominato, o da colui che comunque ne esercita la supplenza secondo le vigenti disposizioni di legge. Nei casi in cui il Segretario della seduta debba allontanarsi per ragioni di incompatibilità, il Presidente nomina, scegliendolo fra gli assessori presenti, un Segretario provvisorio.

Art. 8 - Validità della seduta e sistemi di votazione

1. La seduta è valida se è presente, o collegata, la maggioranza dei componenti in carica, comprendendosi a tal fine anche il Sindaco.

2. Gli Assessori dichiarano la loro presenza al Segretario comunale; allorché è raggiunto il numero legale, il Segretario comunale ne informa il Sindaco.

4. La votazione è di norma palese. Può essere segreta, eccezionalmente, quando si tratti di discutere e deliberare su questioni che comportino apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui.

5. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9 - Processo verbale

1. Di ogni seduta, il Segretario comunale, coadiuvato se del caso dall'Ufficio di Segreteria, redige il processo verbale.

2. Il processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario comunale, deve:

a) indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi degli Assessori presenti all'appello di apertura, l'annotazione degli Assessori giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;

b) riportare le proposte di deliberazione corredate dei pareri di legge e le eventuali dichiarazioni espressamente dettate a verbale dal singolo Assessore, che sottoscriverà il testo;

c) indicare il numero dei voti favorevoli e contrari, nonché, nelle votazioni palesi, gli astenuti;

d) far constare le forme delle votazioni seguite.

Art. 10 - Deliberazioni

1. Le deliberazioni, in originale, votate ed approvate, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Comunale, sono conservate in apposita raccolta con numerazione progressiva annuale.

2. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge e/o statutarie.

3. Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore il giorno stesso della intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.

2. Con la sua entrata in vigore cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.